

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 gennaio 2014

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Allowin» contenente la sostanza attiva metaldeide. - Riconoscimento reciproco. (14A00924)
(GU n.37 del 14-2-2014)

IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'impresa De Sangosse SAS, con sede legale in Pont-du-Casse (Francia), BP 5 - Z.I. Bonnel, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Allowin», a base della sostanza metaldeide, come esca granulare per il controllo di lumache, limacce e chiocciole, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito della riunione del 10 ottobre 2013 da parte di un gruppo di esperti che afferiscono alla commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Visto il mandato conferito dalla commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 17 ottobre 2013 all'ufficio di acquisire l'ulteriore documentazione richiesta che, in caso di riscontro positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'iter autorizzativo;

Vista la nota con la quale è stato richiesto all'impresa De Sangosse SAS di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto iter autorizzativo del prodotto «Allowin»;

Vista la nota con la quale l'impresa ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Allowin»;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come riportato nel regolamento (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'impresa De Sangosse SAS, con sede legale in Pont-du-Casse (Francia), BP 5 - Z.I. Bonnel è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ALLOWIN, a base della sostanza metaldeide, come esca granulare per il controllo di lumache, limacce e chiocciole, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario «Allowin» è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nel regolamento (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato e confezionato nello stabilimento dell'impresa De Sangosse SAS, sito in Pont-du-Casse (Francia), BP 5 - Z.I. Bonnel.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-1.5-2-2.5-5-10-15-20-25-200-400-600-800.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15884.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni

riguardanti la sostanza attiva componente.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato facsimile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2014

Il direttore generale: Borrello
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico